

Allegato D (Disciplinare)

Contratto di Concessione d'uso

tra

la **Fondazione I Teatri di Reggio Emilia** (di seguito la "**Fondazione**"), con sede in Reggio Emilia, piazza Martiri 7 Luglio n. 7, CF: 91070780357 P.I. 01699800353, nella persona del direttore generale Paolo Cantù, che agisce esclusivamente in quanto direttore generale della Fondazione, da essa espressamente incaricato con delibera del Consiglio d'Amministrazione,

e

Comune di Reggio Emilia (di seguito "**Comune**"), con sede in Reggio Emilia, P.zza Camillo Prampolini n. 1, Cap. 42121, CF e P.Iva 00145920351, rappresentato dalla dott.ssa Francesca Mattioli, in qualità di Dirigente della Segreteria del Sindaco, munita dei relativi poteri,

e

Questura di Reggio Emilia (di seguito il "**concessionario**"), con sede in Reggio Emilia, Via Dante Alighieri 10 cap. 42121 CF / P.Iva 80014570354, rappresentata dal dott. Carmine Soriente, munito dei relativi poteri;

premesso che

- a) Il **Comune di Reggio Emilia**, dopo avere preso visione e atto del Regolamento delle concessioni d'uso della **Fondazione**, e averne accettato senza riserve tutte le condizioni, ha presentato in data 21/04/2026, Protocollo n. 2026/101058, richiesta di uso del Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia per le giornate del 23 e 24 aprile 2026, in occasione del progetto denominato "*Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato*", in applicazione della regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione Comunale e Fondazione i Teatri 2026-2030, indicando come referente per la definizione delle esigenze e dotazioni tecniche dell'evento la **Questura di Reggio Emilia**, d'ora innanzi anche solo il **Concessionario**, il quale ha inviato formale richiesta in data 14/01/2026 (Protocollo C_H223/C_H223_01 PG/2026/0007256 del 14/01/2026) assumendo direttamente a proprio carico tutte le eventuali spese eccedenti non rientranti nella vigente convenzione. A tal fine il contratto viene sottoscritto anche dal Comune di Reggio Emilia a conferma di quanto sopra.
- b) Il **Concessionario** è tenuto a osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza, le norme antincendio, le norme di igiene, le norme SIAE e fiscali, le norme previdenziali e assistenziali, le norme di sicurezza sul lavoro, le norme generali e particolari attinenti alle attività poste in essere in occasione della concessione, intendendosi esclusa in ogni caso la responsabilità della **Fondazione** per eventuali omissioni od inosservanze di tali disposizioni.
- c) Il **Concessionario** ha preso visione e atto del Documento di Informazione dei Rischi e di tutta la documentazione inerente prodotta dalla **Fondazione** in ordine a quanto previsto e imposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., accettandola senza riserva alcuna e impegnandosi a rispettarne e a farne rispettare pienamente e scrupolosamente tutti i limiti e gli obblighi ivi contenuti ed accettando sin da, in mancanza di specifiche disposizioni, le regole normative nazionali e/o quelle previste dalla Regione Emilia Romagna e vigenti al momento della concessione.
- d) Il **Concessionario** è a conoscenza dei limiti di capienza attuale dei locali oggetto della concessione pari a n. 215 persone compresenti, e si impegna a rispettare tale limite, esonerando espressamente la **Fondazione** da ogni responsabilità per l'inosservanza di detto limite.
- e) Il **Concessionario** ha consegnato alla **Fondazione** il documento contenente tutte le informazioni necessarie per la definizione dello specifico documento di valutazione dei rischi da interferenze, previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che le parti si riservano e obbligano di elaborare e sottoscrivere entro la data di avvio della concessione.
- f) la **Fondazione** ed il **Concessionario** hanno effettuato un sopralluogo congiunto presso gli spazi di cui al precedente punto a) in data 26/01/2026.
- g) Le parti, per il tramite dei relativi responsabili, hanno preso visione ed atto del regolamento relativo alle concessioni delle sale e degli spazi, da ritenersi qui richiamato in quanto accettato senza riserve.

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 Premesse

Tutte le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 Concessione

La **Fondazione** concede al **Concessionario** l'uso del Teatro cavallerizza di Reggio Emilia dalle ore 09:00 alle ore 12:00 del giorno 23/04/2026 e dalle ore 08:00 alle ore 13:00 del giorno 24/04/2026 (ovvero comunque sino al termine delle attività di liberazione del Teatro al termine dell'evento di cui al punto a) delle premesse), alle condizioni di seguito riportate.

La **Fondazione** concede al **Concessionario** i locali oggetto del contratto, e i servizi ad essi connessi, esclusivamente, e senza eccezione alcuna, per lo svolgimento della iniziativa descritta nella richiesta di concessione.

Articolo 3 Esigenze tecniche

Le esigenze tecniche sono state definite tra le parti nella scheda tecnica consegnata alla Fondazione e con questa preventivamente concordata. La Scheda tecnica, come sopra indicata, costituisce parte integrante del presente contratto, dovendosi ritenere la stessa qui richiamata.

Articolo 4 Corrispettivo

Non essendo previsti corrispettivi, non saranno effettuati pagamenti. Eventuali costi aggiuntivi saranno oggetto di apposita comunicazione a consuntivo.

Articolo 5 Pagamenti

Il **Concessionario** si impegna a versare alla Fondazione gli eventuali costi aggiuntivi non previsti dagli accordi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte della Fondazione. L'importo pattuito e suindicato verrà corrisposto, previo ricevimento di regolare fattura elettronica secondo il formato del D.M. N. 55/2013, mediante bonifico bancario che sarà effettuato, nel rispetto delle norme valutarie vigenti in Italia, sul conto corrente indicato dalla Fondazione ai sensi della legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 6 Consegna – riconsegna - danni

La **Fondazione** provvederà a consegnare al **Concessionario**, alle ore 09:00 del giorno 23/04/2026 ed alle ore 08:00 del 24/04/2026 i locali oggetto della concessione, con i relativi impianti e beni mobili, in perfetto stato di manutenzione e funzionalità, incluso il servizio di vigilanza antincendio.

Il **Concessionario** provvederà a riconsegnare alla **Fondazione**, entro le ore 12:00 del giorno 23/04/2026 ed alle ore 13:00 del giorno 24/04/2026 (ovvero comunque al termine delle attività di liberazione del Teatro al termine dell'evento di cui al punto a) delle premesse) i locali oggetto della concessione nello stesso stato in cui gli sono stati consegnati, vuoti di persone e cose. Eventuali variazioni di orario dovranno essere espressamente concordate con la Direzione Tecnica della Fondazione.

Le Parti convengono che, per tutta la durata della concessione, i partecipanti sono tenuti a non trattenersi nelle aree adiacenti alle uscite del teatro durante le pause o al termine dell'evento oggetto di accordo, onde evitare qualsiasi turbativa alla quiete pubblica e arrecare disagio ai residenti delle abitazioni circostanti.

Eventuali danni agli immobili, alle strutture, agli strumenti e agli impianti, e comunque alle cose della **Fondazione** arrecati nel corso dell'attività posta in essere dal **Concessionario** per tutta la durata della concessione, quando siano rilevati dalla **Fondazione**, verranno contestati per iscritto al **Concessionario**, cui verranno integralmente addebitati a titolo di risarcimento, trattenendo come da regolamento l'importo versato a titolo di deposito cauzionale, e fatti salvi i maggiori danni arrecati alla Fondazione.

La **Fondazione**, che non ha in ogni caso veste di depositario o custode dei beni (e/o delle persone, siano esse maggiorenni e/o minorenni) introdotti dal Concessionario, sia direttamente che tramite terzi, nei locali oggetto della concessione, non assume alcuna responsabilità per ammanchi, sparizioni, furti, incendi e danneggiamenti di materiali o cose, di proprietà del **Concessionario** o di terzi, di artisti, di personale di assistenza, di organizzatori, del pubblico, verificatisi durante tutto il periodo della concessione, e al riguardo il **Concessionario** espressamente esonera fin d'ora la **Fondazione** da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il **Concessionario** esonera espressamente la **Fondazione** da ogni e qualsiasi responsabilità verso prestatori di lavoro a qualsiasi titolo operanti per il **Concessionario** medesimo, verso le persone presenti all'interno degli spazi della Fondazione durante l'evento/gli eventi oggetto del presente accordo, siano essi maggiorenni e/o minorenni, in relazione alle attività svolte nel periodo della concessione oggetto di contratto: tale responsabilità viene assunta in via esclusiva dal **Concessionario**.

Il **Concessionario** dichiara di essere coperto da polizza assicurativa di responsabilità civile per l'attività che andrà a svolgere nei locali oggetto della concessione obbligandosi a consegnare, entro 15gg dalla data dell'evento, copia di polizza assicurativa in corso di validità, a copertura dei danni a cose e persone (RCT/RCO) all'interno dei locali della Fondazione come richiamata dal regolamento, contenenti manleva della Fondazione da qualunque richiesta o rivalsa da parte di terzi.

Articolo 7 Autorizzazioni

Sono a esclusivo carico del **Concessionario** tutte le autorizzazioni previste dalla legge per la realizzazione dell'evento o della iniziativa oggetto della richiesta, incluse le eventuali attività aggiuntive o di corredo, comprendendosi tra le autorizzazioni anche i permessi SIAE necessari all'eventuale esecuzione delle riprese streaming che il concessionario dovesse realizzare durante il periodo di concessione, senza le quali non sarà possibile la realizzazione delle riprese. Il **Concessionario** si impegna a consegnare copia della autorizzazione SIAE alla Fondazione, prima dell'inizio delle riprese.

Il **Concessionario** si obbliga a mettere a disposizione della **Fondazione** tutte le eventuali autorizzazioni, i permessi, le concessioni previste da leggi e regolamenti, per la realizzazione dell'evento o dell'iniziativa,

prima della sua effettuazione, disponendone per tutta la durata degli stessi, e manlevando comunque la **Fondazione** da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inosservanze o inadempimenti.

Con la firma del presente accordo il **Concessionario** dichiara che lo spettacolo oggetto del presente contratto è di Sua piena proprietà ovvero ha piena autorizzazione all'organizzazione dello stesso da parte di eventuali titolari e/o possessori di diritti sullo stesso, avendo quindi autorizzazione all'utilizzo anche di eventuali marchi e brevetti preordinati, connessi e/o consequenziali allo spettacolo oggetto di accordo, impegnandosi a comunicare alla Fondazione la presenza degli stessi ed impegnandosi sin da ora a manlevare la Fondazione da qualunque richiesta dovesse giungere a questa da terzi relativa a diritti, marchi e brevetti collegati allo spettacolo oggetto del presente contratto.

Qualora avesse interesse a svolgere attività di merchandising, il **Concessionario** sottoscriverà e rilascerà alla **Fondazione** apposita liberatoria, sollevando la Fondazione I Teatri da qualsiasi responsabilità amministrativa, fiscale e tributaria relativa alle attività di cui sopra.

Articolo 8 Agibilità ENPALS

Il **Concessionario** fornirà alla **Fondazione**, all'atto della consegna dei locali concessi, e comunque prima dell'inizio dello spettacolo, la copia del certificato di agibilità ENPALS prevista dalle leggi in vigore in materia di spettacolo, qualora l'evento o l'iniziativa oggetto del presente atto lo preveda.

La mancata consegna dell'agibilità ENPALS prevista dalle leggi in vigore in materia di spettacolo comporterà la risoluzione immediata del contratto, e di conseguenza l'annullamento dello spettacolo, per responsabilità del **Concessionario**.

Articolo 9 Servizi di terzi

Il **Concessionario** potrà avvalersi, per la realizzazione delle attività previste per la concessione, di prestazioni di soggetti terzi, che verranno indicati nella scheda tecnica di cui all'articolo 3.

Tali prestazioni saranno esclusivamente a carico del **Concessionario**, che si assume anche al riguardo ogni e qualsiasi responsabilità connessa.

Il **Concessionario** si obbliga a informare compiutamente i soggetti terzi del Documento di Valutazione dei Rischi e di tutta la documentazione prodotta dalla **Fondazione** in ordine a quanto previsto e imposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ad acquisirne la piena accettazione senza riserva alcuna e si impegna a farne rispettare scrupolosamente tutti i limiti e gli obblighi ivi contenuti.

Il **Concessionario** esonera la **Fondazione** da ogni e qualsiasi responsabilità verso prestatori di lavoro di terzi operanti per il concessionario medesimo in relazione alle attività svolte nel periodo della concessione: tale responsabilità viene assunta in via esclusiva dal **Concessionario**.

Articolo 10 Disdetta

Il **Concessionario** ha facoltà di disdetta della concessione, a condizione che essa venga comunicata alla **Fondazione** per iscritto con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data per la quale è stata assegnata.

In caso di disdetta oltre il termine sopra indicato la Fondazione potrà trattenere, a titolo di penale, l'importo dell'eventuale Deposito Cauzionale di cui all'articolo 12 del Regolamento delle Concessioni d'uso. In caso di disdetta oltre le 72 ore precedenti l'evento, la Fondazione applicherà l'intero canone pattuito

Articolo 11 Revoca

La **Fondazione** si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di revocare e/o disdire la concessione per cause istituzionali e/o di forza maggiore, inclusi atti o leggi di pubblica autorità, scioperi ed inagibilità dei propri locali per qualunque motivo e per comprovate ragioni di pubblico interesse. In tal caso il contratto di concessione si riterrà come mai sottoscritto e nulla sarà dovuto al **Concessionario**.

La **Fondazione** si riserva altresì di intraprendere tutte le iniziative che, a suo insindacabile giudizio, riterrà indispensabili onde evitare situazioni che possano mettere in pericolo l'incolumità e la sicurezza delle persone, degli immobili, dei beni mobili e degli impianti.

Infine, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la presente concessione dovrà considerarsi automaticamente risolta qualora il **concessionario** risulti condannato/sanzionato per uno dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 ovvero, il **concessionario**, nelle persone del titolare/legale rappresentante, degli amministratori e/o direttori tecnici e comunque nelle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, risulti condannato per uno dei reati di cui al medesimo decreto legislativo. Resta salvo il diritto al risarcimento a favore della **Fondazione** di tutti i danni subiti a causa della risoluzione del contratto.

Articolo 12 Riserve

La Fondazione si riserva comunque, come da regolamento, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di revocare e/o disdire la concessione per cause istituzionali e/o di forza maggiore, inclusi gli scioperi, atti e/o leggi di pubblica autorità, ed inagibilità dei propri locali per qualunque motivo e per comprovate ragioni di pubblico interesse. In tal caso la concessione si riterrà come mai sottoscritta e nulla sarà dovuto al Concessionario.

Articolo 13 Rinvio

Per tutto quanto non è previsto e specificato nel presente disciplinare, si rinvia alle norme del Codice Civile, alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

Articolo 14 Spese contrattuali

Sono a carico del **concessionario** tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di bollo e di registro, nonché le imposte e tasse presenti e future, ad esclusione dell'IVA secondo il disposto n. 22 dell'art. 10 D.P.R. 633/72.

Articolo 15 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Reggio Emilia.

Articolo 16 Codice Etico

Con la firma del presente atto, il **concessionario** dichiara di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede, nonché del contenuto del vigente codice etico della Fondazione pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione alla pagina <https://www.iteatri.re.it/wp-content/uploads/Codice-Etico-e-di-Comportamento.pdf>, e della procedura di segnalazione Whistleblowing adottata dalla Fondazione e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina <https://www.iteatri.re.it/sezione/prevenzione-della-corruzione/>, avendone preso chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni sua singola parte. Il **concessionario** dichiara e garantisce altresì che l'attività oggetto del presente accordo sarà realizzata anche nel rispetto dei principi, delle previsioni e delle norme enunciati nel codice etico nonché nel rispetto di tutta l'applicabile normativa anticorruzione, assicurando che non terrà comportamenti che possano comportarne la violazione, anche solo indiretta, e che risultino lesivi dell'immagine e dei valori morali e materiali in cui la Fondazione si riconosce.

Articolo 17 Privacy

I dati personali forniti potranno essere comunicati e trattati, in virtù e per l'esecuzione del contratto sottoscritto, da ciascuna parte; entrambe agiranno in qualità di titolari autonomi del trattamento. Per esercitare i diritti sanciti dal GDPR e per richiedere l'informativa completa l'interessato potrà rivolgersi a ciascun titolare che risponderà limitatamente ai dati da esso trattati. I punti di contatto sono per la Fondazione: presidenza@pec.iteatri.re.it - DPO: iteatri.dpo@01privacy.it; per Il Comune: dpo@comune.re.it, per Il Concessionario: alexis.landolfi@poliziadistato.it

Sono specificamente approvate, anche in caso di firma digitale, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le premesse e gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.

Reggio Emilia, lì _____

Per la Fondazione

Per il Comune

Per il Concessionario